

## proposta di legge n. 25

a iniziativa del Consigliere LATINI

*presentata in data 8 luglio 2010*

—————

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELL'UNIONE NAZIONALE  
PRO LOCO D'ITALIA (UNPLI) - COMITATO REGIONALE MARCHE,  
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA POPOLARE  
E DELLE TRADIZIONI STORICHE LOCALI

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione, nell'ambito delle azioni volte a salvaguardare la cultura popolare del territorio marchigiano e le sue tradizioni storiche, riconosce il prezioso contributo offerto al riguardo dalle numerose pro loco e ne sostiene le attività mediante l'erogazione di specifici finanziamenti.

Il comitato UNPLI Marche racchiude le pro loco presenti nel territorio marchigiano le quali sono libere associazioni di cittadini senza scopo di lucro, che fondano la loro ragione di essere nella volontà di valorizzare il proprio territorio in tutti i suoi aspetti.

Le pro loco nella predisposizione e nello svolgimento dei propri programmi di attività, pur nel rispetto della propria autonomia, sono generalmente in stretto rapporto con le singole amministrazioni comunali di appartenenza ove, in molti casi, divengono vere e proprie braccia operative delle stesse.

Nelle Marche le associazioni pro loco sono 200 a cui aderiscono oltre 100.000 cittadini vo-

lontari e sono governate da organismi democraticamente eletti dagli associati.

In considerazione dell'importante ruolo di coordinamento dell'UNPLI Marche, riconosciuto dalle associazioni pro loco marchigiane e dalla Regione Marche, ai sensi dall'articolo 9, comma 5, della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", con la presente proposta di legge, la Regione intende erogare contributi direttamente all'UNPLI Marche.

A conferma di quanto sopra è stato stipulato un protocollo d'intesa ANCI Marche - UNPLI Marche e relativo tavolo di concertazione per la collaborazione fra istituzioni e associazioni.

I primi due articoli della presente proposta enunciano, rispettivamente, le finalità della legge (articolo 1) e prefissano alcuni requisiti essenziali che il suddetto organismo dovrà possedere (articolo 2), l'articolo 3 regola le modalità di erogazione dei contributi e l'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di salvaguardare la cultura popolare del territorio marchigiano e le tradizioni storiche locali, riconosce e sostiene le attività delle associazioni pro loco che ne promuovano la diffusione e la conoscenza.

**Art. 2**  
*(Contributi regionali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi all'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), Comitato regionale Marche a cui aderiscono le pro loco del territorio marchigiano.

2. I contributi sono erogati per le seguenti attività ed iniziative:

- a) supporto per lo svolgimento delle manifestazioni, secondo criteri di metodo e qualità storico-artistico-culturali anche organizzate dagli organismi aderenti;
- b) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei diversi territori regionali;
- c) coordinamento dei soggetti promotori delle manifestazioni storico-artistiche di carattere culturale.

3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", riguardo al riconoscimento del ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base ed ai provvedimenti conseguenti.

**Art. 3**  
*(Modalità di erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando il coordinamento con le politiche di settore della Regione, in particolare per quanto concerne il calendario degli eventi.

2. In ogni caso i contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali erogati all'associazione.

**Art. 4**  
*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno

2011, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**2.** Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).